



ACCORDO SINDACALE

relativo alle misure di Welfare integrativo aziendale a sostegno dell'utilizzo del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoro da parte del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici (Cel ed ex lettori) dell'Università degli Studi di Trento

La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 ed in particolare l'articolo 60;

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 ed in particolare l'articolo 1, comma 10;

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 ed in particolare l'articolo 67;

Visto il Decreto 27 Marzo 1998 del Ministero dell'Ambiente in materia di *"Mobilità sostenibile nelle aree urbane"*;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"*;

Visto il Decreto 20 luglio 2016, n. 208 del Ministero dell'Ambiente che approva il *"Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro"*;

Vista la Convenzione stipulata con Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. finalizzata a promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei dipendenti dell'Università di Trento per la mobilità casa-lavoro

concordano quanto segue:

Art. 1 – Finalità

1. L'Università di Trento riconosce l'importanza di incentivare scelte di mobilità urbana ed extraurbana legate al trasporto pubblico ed alternative all'utilizzo dell'automobile privata negli spostamenti casa-lavoro, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale e quale strumento di welfare integrativo di natura sociale in favore dei propri dipendenti in applicazione dell'art. 67 del CCNL del 19 aprile 2018.



Art. 2 – Tipologie

1. I benefici sono distinti in:
 - Abbonamenti urbani annuali per il Comune di Trento e per il comune di Rovereto;
 - Abbonamenti extraurbani annuali ed integrazioni urbane annuali per i Comuni di Trento e Rovereto.
2. Abbonamenti urbani annuali per il Comune di Trento e per il comune di Rovereto
L'Università di Trento ha in essere, alla data del presente accordo, una Convenzione con Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., la quale prevede uno sconto del 30% sull'acquisto, da parte dell'insieme dei propri collaboratori, di abbonamenti urbani annuali per il Comune di Trento e per il comune di Rovereto.
3. Abbonamenti extraurbani annuali ed integrazioni urbane annuali per i Comuni di Trento e Rovereto
L'Università di Trento riconosce ai propri dipendenti, PTA e CEL, che sottoscrivano un abbonamento annuale di trasporto pubblico extraurbano o un abbonamento annuale di trasporto pubblico extraurbano con integrazione urbana per i Comuni di Trento e Rovereto un contributo del 30% del costo totale degli stessi. Il restante 70% rimane a carico del singolo dipendente. Nel caso di abbonamento di trasporto pubblico extraurbano, il beneficio di cui al presente comma è valido esclusivamente in relazione al percorso casa-lavoro e si applica unicamente alla specifica tariffa ordinaria prevista per tale tratta. Tali disposizioni riguardano anche gli abbonamenti non annuali (mensili o settimanali), qualora il periodo di validità complessivo degli stessi sia superiore o uguale a 8 mesi oppure 32 nell'arco di un anno.

Art. 3 - Clausole generali e finanziamenti

1. Con riferimento agli abbonamenti di cui all'art. 2, comma 2, alla data del presente accordo l'azienda Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. applica, in conformità alla Convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Trento, direttamente ai beneficiari di cui all'art. 4 una riduzione alla fonte del 30% sull'acquisto degli abbonamenti urbani annuali per il Comune di Trento e per il Comune di Rovereto.
2. L'Università di Trento si impegna, ai sensi dell'art. 67 del CCNL del 19 aprile 2018, a destinare parte delle risorse del proprio bilancio, ricomprese alla voce "Politiche di welfare" ed annualmente deliberate dal Cda, al fine di erogare ai beneficiari di cui all'art. 4 un contributo del 30% del costo totale degli abbonamenti di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 4 – Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente accordo, le seguenti categorie di personale dipendente dell'Università di Trento:
 - Personale TA a tempo indeterminato e determinato (escluso il personale posto in comando o distacco);
 - Personale CEL ed ex lettore.

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande ed erogazione del beneficio

1. I soggetti di cui all'art. 4 effettuano direttamente il pagamento del proprio abbonamento di trasporto pubblico presso gli sportelli dell'azienda di trasporto.
2. Con riferimento agli abbonamenti previsti all'art. 2, comma 2, i soggetti di cui all'art. 4 presentano, contestualmente alla richiesta di abbonamento effettuata presso gli sportelli di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., un'apposita attestazione rilasciata dall'Università di Trento relativa al proprio status di



lavoratori dipendenti presso codesto Ateneo. In conformità alla Convenzione vigente tra l'Università di Trento e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., verrà applicata direttamente alla fonte una riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria degli abbonamenti.

3. Con riferimento agli abbonamenti di cui all'art. 2, comma 3, i soggetti di cui all'art. 4 acquistano in autonomia i propri abbonamenti presso gli sportelli dell'ente di trasporto pubblico. È onere successivo dei medesimi soggetti presentare copia del proprio titolo di viaggio con relativa quietanza di pagamento presso la Div. Sviluppo RU Organizzazione, inoltrandola all'indirizzo email div.svilupporuorganizzazione@unitn.it Con cadenza, di norma, quadrimestrale tale Ufficio provvede ad erogare in busta paga ai beneficiari un rimborso pari al 30% della tariffa ordinaria dell'abbonamento.
4. Qualora, a seguito dell'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 2, comma 3 da parte dell'Università di Trento, il dipendente beneficiario abbia ricevuto un rimborso/contributo anche parziale dell'abbonamento sottoscritto, lo stesso si impegna ad informare immediatamente l'Ufficio Amministrazione PTA per la restituzione della differenza tra quanto percepito e quanto spettante e per il corretto adempimento degli obblighi amministrativi e/o fiscali.

Art.6 – Disposizioni finali

1. Tale accordo ha validità sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo, salvo cessazione della Convenzione di cui all'art. 2, comma 2. Per il futuro l'Università di Trento si impegna, laddove necessario e possibile, a rinnovare detta Convenzione secondo le condizioni che verranno ivi definite.
2. Le parti si impegnano ad incontrarsi ai fini della rinegoziazione nel caso intervengano innovazioni legislative, regolamentari e/o contrattuali o eventuale insufficienza dei fondi destinati alla copertura degli oneri legati all'attuazione del presente accordo.
3. Il presente accordo ha decorrenza 1.1.2020.

Trento, 26/01/2021

La Delegazione di parte pubblica

Prof. Giorgio Bolego (f.to)

Dott. Mario Depaoli (f.to)

La Delegazione di parte sindacale

OO.SS:

FLC-CGIL

Dott. Andrea Bommassar (f.to)

CISL Università

Ing. Fabio Sartori (f.to)

Federazione UIL SCUOLA RUA

Dott. Filippo Moser (f.to)

FGU – federazione Gilda UNAMS

Dott. Stefano Mattei (f.to)

R.S.U. Dott. Ivan Brandolise (f.to), Dott. Paolo Bertolini (f.to), Dott. Flavio Rossi (f.to), Dott.ssa Katia Ruaben (f.to), Dott. Stefano Mattei (f.to)